

Spett. Clienti

## **OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica viene reso obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture che presentano le seguenti condizioni:

- importi operazioni non assoggettati ad Iva superiori a 77,47 euro;
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
- N4 (operazioni esenti Iva).

L'Agenzia delle Entrate in data 14 aprile 2021 ha emanato una circolare (allegata alla presente mail) nella quale vengono evidenziate le nuove modalità di calcolo e di pagamento dell'imposta di bollo.

Verranno resi disponibili all'interno del portale Fatture e Corrispettivi due elenchi (A e B):

–**Elenco A:** dove vengono riportate tutte le fatture inviate nel trimestre che sono state correttamente assoggettate ad imposta di bollo; l'elenco non è modificabile.

–**Elenco B:** dove sono riportate le fatture inviate nel trimestre che potenzialmente dovevano essere assoggettate ad imposta di bollo ma per le quali chi ha emesso la fattura non ha optato per il bollo: l'elenco è modificabile, nel senso che se per svista o per errore una fattura non è stata assoggettata ad imposta di bollo può essere integrata anche successivamente (facendola quindi passare nell'elenco A). In caso di mancata modifica il contribuente, in sede di controllo, deve essere in grado di giustificare perché quella fattura non è stata assoggettata ad imposta di bollo.

E' importante tenere in considerazione che per determinare in quale trimestre deve essere versata l'imposta di bollo di una fattura si deve fare riferimento non alla data della fattura, ma alla data della consegna o della messa a disposizione risultante dallo Sdi (vedi gli esempi a pagina 3 della Guida allegata).

I Signori clienti sono pregati, prima della fine del mese successivo ad ogni trimestre (quindi per il primo trimestre entro il 30 aprile) di provvedere in autonomia alla suddetta incombenza (entrare nel portale delle fatture e dei corrispettivi, controllare l'elenco A e soprattutto l'elenco B, apportare le modifiche se necessarie e procedere quindi con il pagamento): si ricorda che se l'importo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera i 250,00 euro il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Rimanendo a disposizione per ulteriori spiegazioni e supporto, porgiamo cordiali saluti

**Emmestudio srl**